2026/2310

21.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2310 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2026

che abroga i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Nel maggio 2014 la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi antisovvenzioni definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione ([2]) («inchiesta iniziale»).

(2) Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014 la Commissione ha inoltre istituito dazi antidumping compresi tra lo 0,4 % e il 36,1 % ([3]). Nell'agosto 2015, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento, la Commissione ha modificato le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione ([4]). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 ([5]) la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), ha prorogato per altri cinque anni il dazio antidumping definitivo.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 ([7]) («precedente riesame in previsione della scadenza») la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ha prorogato per altri cinque anni il dazio compensativo definitivo («misure in vigore»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/471/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/470/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1394/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1080/oj).

([6]) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1081/oj).

(4) I dazi compensativi individuali attualmente in vigore sono compresi tra il 3,2 % e il 17,1 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio su scala nazionale del 17,1 % («misure in vigore»).

1.2. **Domanda di riesame in previsione della scadenza**

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([8]), la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(6) La domanda è stata presentata il 19 aprile 2025 dal gruppo Interfloat, ossia Interfloat Corporation e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («richiedenti»), per conto dell'industria dell'Unione di vetro solare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza delle sovvenzioni e della reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3. **Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

(7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 luglio 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([9]) («avviso di apertura»).

1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

(8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5. **Parti interessate**

(9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, i produttori noti e le autorità della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(11) Una parte ha chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. Un'audizione tra la Commissione e Solar Heat Europe, un'associazione che rappresenta diversi utilizzatori attivi nel settore della tecnologia del solare termico, ha avuto luogo l'11 maggio 2026. L'audizione ha riguardato le inchieste di riesame, in relazione alle quali l'associazione si è registrata quale parte interessata e ha addotto le argomentazioni ulteriormente precisate al punto 6.2.

1.6. **Campionamento**

(12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

([8]) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C, C/2024/6328, 24.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6328/oj).

([9]) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/4010, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4010/oj).

Campionamento dei produttori dell'Unione

(13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, sebbene il campionamento dei produttori dell'Unione non fosse necessario nel caso di specie, dato il numero esiguo di produttori dell'Unione europea che si sono manifestati. Il campione era costituito dai due produttori dell'Unione indicati nella domanda di riesame. In quel momento i due produttori rappresentavano all'incirca il 70 % della produzione e delle vendite dell'Unione, risultando così rappresentativi dell'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono state formulate osservazioni. Il campione è costituito dalle due società di seguito indicate:

— AGC Glass Europe («AGC»);

— GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB») e Interfloat Corporation («gruppo Interfloat»).

Campionamento *degli importatori*

(14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(15) Inizialmente si sono manifestati due importatori, UAB Soli Tek Cells («Soli Tek») e Sunerg Solar Energy («Sunerg»), ed è stato inviato il questionario relativo agli importatori indipendenti. Dopo aver ricevuto la risposta al questionario da Soli Tek, si è concluso che questa società è un utilizzatore anziché un importatore. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto a tale società di compilare il questionario relativo agli utilizzatori. Sunerg non ha risposto al questionario.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal governo della RPC.

(17) Nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato.

(18) Di conseguenza, con la nota verbale del 5 novembre 2025 la Commissione ha informato le autorità della RPC che, in sede di esame della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni, intendeva fare ricorso all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Le autorità della RPC non hanno fornito alcuna risposta a tale nota verbale.

1.7. **Risposte al questionario**

(19) La Commissione ha inviato un questionario antisovvenzioni al governo della RPC. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario.

(20) La Commissione ha invitato i richiedenti, l'altro produttore dell'Unione e gli utilizzatori a completare i questionari, che erano stati resi disponibili sul proprio sito web ([10]) il giorno dell'apertura. La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai produttori (GMB/Interfloat e AGC) e dagli utilizzatori (Soli Tek, SOLVIS e Bisol). Sono state inviate lettere di richiesta di maggiori informazioni a GMB e a Interfloat, AGC e SOLVIS.

(21) I richiedenti non hanno presentato il questionario sugli indicatori macroeconomici, nonostante le molteplici richieste avanzate dai servizi della Commissione. Bisol ha presentato una risposta assai carente al questionario e non ha risposto alle richieste di informazioni della Commissione.

([10]) Sito web della Commissione europea, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2807.

1.8. **Verifica**

(22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento di base, sono state effettuate visite di verifica presso le società di seguito indicate.

Società di vendita collegata all'Unione:

— Interfloat Corporation, Rugell, Liechtenstein

Utilizzatori:

— Soli Tek cells, in videoconferenza;

— SOLVIS, in videoconferenza.

(23) Data la situazione dell'industria dell'Unione, non è stato possibile effettuare visite di verifica. Entrambi i produttori hanno interrotto la produzione all'inizio del 2025. Il richiedente GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH ha presentato istanza di insolvenza nel novembre 2025 e in due occasioni ha annullato con un breve preavviso le visite di verifica programmate. L'altro produttore, AGC, non è stato in grado di ricevere il team della Commissione incaricato del caso in quanto aveva interrotto la produzione. Su tale base e in assenza di un'associazione specifica di riferimento ([11]), una parte sostanziale delle informazioni non è stata trasmessa e non ha potuto essere verificata dalla Commissione.

(24) I servizi della Commissione hanno effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni fornite dai summenzionati utilizzatori.

1.9. **Fase successiva della procedura**

(25) Il 28 agosto 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare i dazi compensativi in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(26) In seguito alla divulgazione delle informazioni non sono pervenute osservazioni e nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.

2. **PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Prodotto oggetto del riesame**

(27) Il prodotto oggetto del riesame è il vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm^2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85) («prodotto oggetto del riesame»). Il vetro solare soggetto ai dazi compensativi comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, per l'arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.

(28) Il vetro solare può presentare o no motivi in rilievo, su una superficie trasparente o diffusa, oppure una varietà di smussature. Vi possono essere motivi in rilievo diversi su entrambi i lati del vetro, oppure possono essere presenti motivi su un solo lato. Il vetro solare può presentare forature e può altresì essere stampato con l'applicazione, ad esempio, di colori ceramici. La superficie del vetro può essere trattata ricorrendo a diverse tecnologie. Il trattamento più comune è l'applicazione di un rivestimento antiriflesso prima o dopo il procedimento di tempra. Altre tecnologie consentono di rivestire il vetro solare con sottili strati funzionali che permettono di migliorare la trasmittanza e le proprietà di autopulitura, antisporco o durezza.

(29) Il vetro solare è uno dei componenti utilizzati per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica («moduli fotovoltaici»), nonché di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda («moduli fototermici»). È utilizzato anche per la costruzione di serre (cosiddetto «vetro da orticoltura» o «vetro da serra»).

([11]) EU Pro Sun Glass, l'associazione di categoria del settore del vetro solare dell'Unione, ha cessato di esistere nel periodo successivo all'inchiesta precedente.

2.2. **Prodotto in esame**

(30) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85).

2.3. **Prodotto simile**

(31) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il vetro solare prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il vetro solare prodotto e venduto sul mercato interno della RPC, nonché il vetro solare importato nell'Unione dalla RPC, condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. **RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI**

(32) La Commissione ha esaminato se vi fosse una persistenza delle sovvenzioni analizzando se le sovvenzioni compensate nel contesto dell'inchiesta iniziale avessero continuato a conferire vantaggi al settore del vetro solare.

3.1. **Introduzione: status dell'industria cinese del vetro solare**

(33) Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC ([12]) («tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC ai fini del miglioramento e della promozione di settori chiave, quali l'industria dell'energia solare. Il tredicesimo piano quinquennale succede al dodicesimo piano quinquennale, nel contesto del quale l'industria del vetro solare era stata sostenuta quale ambito fondamentale per lo sviluppo dell'industria manifatturiera.

(34) Il capitolo 30 del tredicesimo piano quinquennale esprime l'impegno del governo della RPC a favore della «[creazione] di un sistema energetico moderno». La sezione 1 di tale capitolo contiene, in particolare, solidi elementi di prova attestanti che il governo della RPC continua a considerare l'industria del vetro solare come un settore incentivato. In effetti, alla sezione 1 si afferma che «[il governo della RPC] continuerà a dare impulso allo sviluppo di […] energia fotovoltaica» e che «[il governo della RPC] migliorerà le politiche a sostegno della generazione di energia elettrica a partire dall'[…] energia […] solare». Inoltre, nell'ambito dei progetti per lo sviluppo energetico, saranno ottimizzati «lo sviluppo dell'[…] energia fotovoltaica nelle regioni settentrionali, nordorientali e nordoccidentali e nelle zone costiere». Tali estratti dimostrano che il governo della RPC continua a sostenere l'industria dell'energia solare, per la quale il vetro solare è essenziale e costituisce quindi parte integrante dello sviluppo del settore dell'energia solare.

(35) Più di recente, il quattordicesimo piano quinquennale ([13]) («quattordicesimo piano quinquennale») afferma che «[il governo della RPC] promuoverà la rivoluzione energetica, costruirà un sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente e migliorerà le capacità di garanzia dell'approvvigionamento energetico. Accelererà lo sviluppo dell'energia non fossile, aderirà a metodi sia centralizzati che distribuiti e allo stesso tempo aumenterà vigorosamente la portata dell'energia eolica e la produzione di energia fotovoltaica; inoltre accelererà lo sviluppo dell'energia distribuita nelle regioni orientali e centrali [e] aumenterà al 20 % circa la percentuale di energia non fossile nel consumo totale di energia».

(36) Con l'obiettivo di incrementare la competitività di base della fabbricazione di «nuovi materiali di fascia alta», lo stesso piano quinquennale afferma che il governo cinese «promuoverà scoperte nei metalli avanzati e nei materiali inorganici non metallici, come i materiali funzionali delle terre rare di fascia alta, […] e il vetro elettronico».

(37) Nella decisione n. 40 del Consiglio di Stato ([14]), che promulga e attua le «Disposizioni temporanee sulla promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» (denominata, unitamente alle «Disposizioni temporanee sulla promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale», «decisione n. 40») si afferma che il governo cinese «sosterrà attivamente lo sviluppo di nuove industrie del settore energetico e agevolerà lo sviluppo dell'energia solare»; si dà inoltre istruzione agli istituti finanziari cinesi di fornire sostegno creditizio esclusivamente ai progetti incentivati e si promette l'attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incentivati».

([12]) Traduzione inglese disponibile al seguente indirizzo: https://leap.unep.org/en/countries/cn/national-legislation/13th-five-year-plan-national-economic-and-social-development.
([13]) Traduzione inglese disponibile al seguente indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/.
([14]) Traduzione inglese disponibile al seguente indirizzo: https://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=4828&CGid=.

(38) Inoltre la «Decisione n. 9 del Consiglio di Stato che promulga e attua il catalogo di riferimento dell'adeguamento della struttura industriale» ([15]) («decisione n. 9») «esorta attivamente» il governo della RPC e le agenzie pubbliche a «orientare lo sviluppo dei settori rilevanti e a ottimizzare l'adeguamento della struttura industriale». Il paragrafo 12, punto 2, della decisione n. 9 menziona specificamente che è incentivata la produzione di vetro «ultrasottile» per la produzione nel settore dell'energia solare.

(39) Tale decisione è stata sostituita nel 2024 dal «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» ([16]), annunciato dalla commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma («NDRC»), mantenendo lo stesso riferimento.

(40) In conclusione, il governo della RPC continua a considerare il settore del vetro solare come un settore da incentivare.

3.2. **Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base**

(41) Come indicato al considerando 17, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato. La Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

(42) Il 5 novembre 2025 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario.

(43) Di conseguenza, con la nota verbale del 20 febbraio 2026, la Commissione ha informato il governo della RPC in merito all'intenzione di fare ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base con riferimento alle informazioni richieste al governo della RPC. Il governo della RPC è stato informato del fatto che una conclusione basata sui dati disponibili poteva risultare meno favorevole.

(44) Non sono state ricevute osservazioni a tale proposito. La Commissione, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario il ricorso ai dati disponibili al fine di trarre conclusioni in merito alla persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore del vetro solare. Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha fatto ricorso a tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

— la domanda di riesame in previsione della scadenza («domanda di riesame»);

— le risultanze dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza; e

— il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale ([17]) («relazione sulla Cina»).

— Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta, in particolare quelli di cui ai considerando da 32 a 39 del presente regolamento.

(45) Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo di cui al considerando 44 del presente regolamento, in particolare dei considerando da 43 a 129 del precedente riesame in previsione della scadenza e dei punti da 70 a 189 delle domande di riesame, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che le sovvenzioni all'industria del vetro solare nella RPC sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro.

4. **RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**

4.1. **Situazione della produzione dell'Unione**

(46) L'inchiesta ha stabilito che, dall'inizio del 2025, il prodotto oggetto del riesame non era più fabbricato nell'Unione. Nella fase della domanda erano ancora in attività solo GMB Glasmanufaktur Brandenburg e AGC Glass Europe. Tuttavia entrambi i produttori hanno interrotto la produzione nel primo trimestre del 2025 e gli sviluppi registrati nel periodo successivo all'inchiesta di riesame (PIR) hanno confermato la sospensione della produzione.

([15]) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/201104/t20110426_960731.html.
([16]) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf.
([17]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final), disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it.

(47) I produttori dell'Unione hanno indicato che il mantenimento delle misure avrebbe consentito la ripresa della produzione in seguito al miglioramento delle condizioni di mercato. Nel corso dell'intera inchiesta tuttavia i produttori dell'Unione non sono stati in grado di concretizzare tale prospettiva. Essi non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che le condizioni del mercato sarebbero migliorate, né hanno presentato alcun accordo vincolante, finanziamento garantito o piano operativo attestante le modalità e i tempi di un'eventuale ripresa. Analogamente, la Commissione non ha ricevuto alcun documento indicante una potenziale ripresa della produzione o un'acquisizione dell'attività in oggetto, nonostante abbia espressamente offerto ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare tali elementi di prova.

(48) Considerata l'assenza di qualsiasi informazione verificabile, la Commissione non è stata quindi in grado di stabilire l'eventuale ripresa della produzione dell'Unione entro un periodo ragionevolmente prevedibile a seguito del mantenimento delle misure.

(49) Stando a quanto risulta alla Commissione, GMB e AGC erano gli unici due produttori dell'Unione di vetro solare ancora attivi all'inizio del PIR. Durante l'inchiesta la Commissione ha consultato utilizzatori e associazioni al fine di verificare se nell'Unione operassero altri produttori del prodotto oggetto del riesame. Sono stati contattati altri possibili produttori, che tuttavia non hanno fornito alcuna indicazione relativa a una produzione o a un'attività connessa al prodotto oggetto del riesame. Nessun altro produttore si è manifestato durante l'inchiesta.

(50) I due utilizzatori sottoposti a verifica, UAB Soli Tek cells e SOLVIS d.o.o., hanno sostenuto che, alla luce di quanto precede, l'inchiesta dovrebbe essere immediatamente chiusa, sulla base del fatto che l'industria dell'Unione ha interrotto la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(51) In effetti, la società GMB è stata sottoposta a una procedura di insolvenza nel luglio 2025 e, di conseguenza, ha presumibilmente avviato negoziati con un nuovo investitore affinché subentrasse nelle sue attività.

(52) In merito alla richiesta degli utilizzatori di chiudere l'inchiesta, la Commissione ha osservato che, in quel momento, dato il procedimento di insolvenza in corso, sarebbe stato prematuro concludere che l'industria aveva cessato di esistere su base permanente. La Commissione non ha pertanto chiuso il procedimento sulla base dell'assenza di un'industria dell'Unione. La Commissione ha dunque deciso di proseguire l'inchiesta e di valutare tutti gli elementi di prova disponibili.

(53) Tuttavia, al momento della conclusione dell'inchiesta, la produzione dell'Unione non era stata ripristinata e i richiedenti non avevano fornito alcun elemento di prova verificabile in merito a una potenziale acquisizione dell'attività.

(54) In effetti, entro la fine del PIR l'industria del vetro solare dell'Unione non aveva ripreso le proprie attività né aveva riaperto i suoi stabilimenti di produzione del prodotto oggetto del riesame.

(55) In tali circostanze, non esiste un'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di base, la cui situazione possa essere esaminata ai fini della determinazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, né esiste una produzione rispetto alla quale le misure in vigore possano continuare a offrire una protezione.

(56) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione ha interrotto le sue attività produttive riguardo al prodotto oggetto del riesame, e che non vi è alcuna prospettiva verificabile di ripresa entro un periodo di tempo ragionevolmente prevedibile. Nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia produzione dell'Unione alla fine del PIR, in assenza di un'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di base, nell'impossibilità di esaminare la situazione dell'industria dell'Unione e non riuscendo a fornire una prospettiva verificabile di ripresa della sua produzione, la Commissione ha concluso che non sussiste il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.

5. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(57) L'inchiesta ha stabilito l'assenza di rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio; pertanto un'analisi relativa al nesso di causalità non è stata necessaria, date le conclusioni di cui al punto precedente.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

(58) Sebbene la risultanza di cui al considerando 56 sia di per sé sufficiente per concludere che le misure non dovrebbero essere mantenute, la Commissione ha anche esaminato, per completezza e in conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(59) Come illustrato al punto 4, l'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha cessato la produzione di vetro solare durante il periodo dell'inchiesta di riesame; attualmente pertanto l'industria dell'Unione, di fatto, non è più attiva.

(60) L'industria dell'Unione ha sostenuto che la proroga della misura ripristinerebbe l'industria, purché le condizioni di mercato migliorino. Come indicato al considerando 47, la Commissione respinge tale argomentazione, data la mancanza di elementi di prova.

(61) Come illustrato al punto 1.8, nessuna delle informazioni presentate dai produttori dell'Unione ha potuto essere verificata. Alla luce della situazione del richiedente, in particolare della sua reiterata incapacità di fornire le informazioni richieste e di consentire la verifica delle informazioni presentate, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione non fosse in grado di dimostrare un interesse costante ed effettivo al mantenimento delle misure.

(62) Di conseguenza, nella situazione attuale, in assenza di una produzione attiva del prodotto oggetto del riesame da parte dell'industria dell'Unione e senza una prospettiva verificabile di ripresa della produzione, la Commissione non ha potuto individuare alcun interesse per l'industria dell'Unione a prorogare le misure volte a proteggere l'industria da potenziali pratiche commerciali sleali riguardanti un prodotto che non produce più.

6.2. Interesse degli utilizzatori

(63) Gli utilizzatori di vetro solare sono i produttori di moduli fotovoltaici, l'industria dell'energia solare termica e, in una certa misura, i produttori di serre.

(64) Tutti gli utilizzatori hanno espresso la propria opposizione al mantenimento delle misure. Gli utilizzatori hanno sostenuto che, in assenza di produzione di vetro solare nell'Unione, le misure agiscono di fatto come un'imposta.

(65) La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza riguardo a due utilizzatori, entrambi produttori di pannelli solari. Nel corso della verifica la Commissione ha valutato l'impatto dei due possibili esiti dell'inchiesta.

(66) Il mantenimento delle misure non modificherebbe la situazione degli utilizzatori. Il vetro solare originario della Cina continuerebbe a essere soggetto a dazi compensativi. In assenza di una produzione dell'Unione, gli utilizzatori dell'Unione non hanno tuttavia altra scelta se non quella di importare il vetro solare. Il mantenimento delle misure aumenterebbe pertanto i costi per gli utilizzatori a valle che si approvvigionano di vetro solare dalla Cina, senza peraltro fornire alcun vantaggio a un'industria a monte che di fatto ha cessato l'attività.

(67) D'altro canto, la revoca delle misure avrebbe un impatto positivo diretto sui costi di produzione degli utilizzatori. L'inchiesta ha stabilito che il vetro solare rappresenta una quota significativa della struttura dei costi dei produttori di pannelli solari. Il vetro solare rappresenta approssimativamente tra il 12 % e il 18 % del costo di produzione dei moduli standard. Considerato il tempo di produzione e consegna dalla Cina, la Commissione ha concluso che l'industria degli utilizzatori necessiterebbe di almeno quattro mesi prima di poter beneficiare della revoca delle misure, sotto forma di una riduzione del costo di produzione, con un conseguente aumento dei profitti o un incremento della competitività nell'Unione.

(68) In un mercato a valle caratterizzato da una forte pressione sui prezzi e da margini ristretti, si prevede che anche una lieve diminuzione del costo di produzione degli utilizzatori migliori la loro capacità di competere con i moduli importati.

(69) Su tale base, il mantenimento delle misure non è nell'interesse dell'Unione, mentre la loro revoca rafforzerebbe la competitività dell'industria dei moduli solari a valle senza danneggiare alcun produttore dell'Unione, dato che nessun produttore è attivo in questo mercato.

6.3. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(70) Sulla base di quanto precede, avendo ponderato gli interessi coinvolti, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione per prorogare le misure.

(71) Al contrario, l'analisi relativa all'interesse dell'Unione, per quanto riguarda in particolare l'interesse degli utilizzatori, depone a favore di una scadenza delle misure. In assenza di un'industria attiva dell'Unione, le misure non servono più allo scopo per il quale erano state istituite.

7. **CONCLUSIONI**

(72) Dalle considerazioni che precedono risulta che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno abrogare i dazi compensativi applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081. Come indicato al considerando 70, la Commissione conclude che non esiste alcun interesse dell'Unione che giustifichi il mantenimento delle misure.

(73) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi compensativi sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300–2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm^2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85), originario della Repubblica popolare cinese, sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

2. Gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Tale rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN